



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI MELANO





Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Indice

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni
- Art. 5 Compiti del Comune
- Art. 6 Obblighi dei detentori e/o produttori di rifiuti

Organizzazione della raccolta

- Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
- Art. 8 Utenti autorizzati
- Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Tasse

- Art. 11 Copertura dei costi
- Art. 12 Prelievo delle tasse
- Art. 13 Tassa base annuale
 - a) Imposizione
 - b) Esigibilità e riscossione
- Art. 14 Tassa proporzionale al volume

Rimedi giuridici

- Art. 15 Mezzi e termini di ricorso

Disposizioni particolari, contravvenzioni

- Art. 16 Facoltà di controllo
- Art. 17 Contravvenzioni

Disposizioni finali

- Art. 18 Provvedimenti e misure di esecuzione
- Art. 19 Entrata in vigore



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Il Comune di Melano,

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

d e c r e t a :

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ Il Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Melano, nonché il relativo finanziamento.
- ² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- ² Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ³ Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
- ⁴ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 3 Competenza

- ¹ L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, per il tramite di ordinanze specifiche.
- ² Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ³ In casi eccezionali, tramite Ordinanza, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti obbligando l'utente a provvedervi direttamente.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabili ai rifiuti domestici e di analogo quantitativo.
Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

 - a) rifiuti domestici (rifiuti solidi urbani RSU): sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) raccolte separate: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- ² Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione o quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono **rifiuti speciali** (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri di consegna e separazione dei rifiuti urbani riciclabili.
- ³ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale.
- ⁴ Organizza il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, presso l'Ececentro comunale.
- ⁵ Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁶ Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti specialmente in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago.
- ⁷ Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura del 100 % dei costi.
- ⁸ Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR e/o con le associazioni di categoria, promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Art. 6 Obblighi dei detentori e/o produttori di rifiuti

- ¹ I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta separata, devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti.
- ² **I rifiuti domestici** devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.
- ³ **I rifiuti ingombranti domestici** devono essere consegnati presso l'Ecocentro comunale.
- ⁴ **Le raccolte separate** devono essere consegnate al servizio di raccolta o nei centri di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁵ **I rifiuti compostabili** devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori; gli scarti vegetali non compostati, ad eccezione degli scarti da cucina e le neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio.
- ⁶ Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere autonomamente al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- ⁷ **I rifiuti industriali o aziendali** (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- ⁸ **I rifiuti speciali** e **i rifiuti soggetti a controllo** non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁹ È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli imballaggi e contenitori autorizzati, dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
- ¹⁰ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'Autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

CAPITOLO 2 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- ¹ Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- ² L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade o tramite contenitori deve avvenire di regola il mattino della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

disposizioni del caso.

- 3 Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori di uso pubblico (anche su suolo privato), i cui costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione sono assunti dal Comune.
- 4 Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere smaltiti, da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 8 Utenti autorizzati

- 1 Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Melano (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale). All'Ecocentro comunale possono essere consegnate raccolte separate o raccolti gli ingombranti provenienti da utenti di comuni vicini secondo accordi presi tra i rispettivi Comuni.
- 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione

- 1 I rifiuti domestici (RSU) devono essere posti negli appositi sacchi ufficiali del Comune di Melano.
- 2 Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali, aziendali e alberghieri, la posa di contenitori per rifiuti che siano compatibili con il sistema di vuotatura dei contenitori pubblici. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- 3 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:
 - i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
 - le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
 - le gomme e gli pneumatici;
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui di laboratori fotografici;
 - i residui di bagni galvanici e di zincatura;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile, esplosivo o radioattivo;



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

- le emulsioni e le miscele bituminose;
 - gli scarti di macellazione e le carcasse animali (da consegnare direttamente dall'utente al centro di raccolta regionale di Mendrisio)
 - apparecchi elettrici ed elettronici (art. 2 ORSAE);
 - ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
 - pesticidi, insetticidi, diserbanti e concime;
 - tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
 - le batterie di motociclette e di autovetture;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - i materiali di scavo e di demolizione, rifiuti edili, terra e sassi;
 - i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- 2 In caso di dubbio l'utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.
- 3 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 4 I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle normative cantonali e federali vigenti.

CAPITOLO 3 TASSE

Art. 11 Principio

- 1 Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2 Esse si suddividono in tassa base (art. 13), tassa sul quantitativo (art. 14).
- 3 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- 4 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Art. 12 Prelievo delle tasse

- 1 La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comprensiva dei costi di produzione e di distribuzione, IVA inclusa).
- 2 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - quelli amministrativi e del personale
 - di informazione e sensibilizzazione
 - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - di investimento
 - gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 3 La tassa base è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni autorizzate dal Municipio.

Art. 13 Tassa base annuale (in CHF IVA esclusa)

a) Imposizione

- 1 Devono pagare una tassa base annuale le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti con sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali fruiscono dei servizi comunali.
- 2 La tassa base annuale è fissata per anno civile, tramite Ordinanza, periodi di ferie inclusi. Ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti:

CATEGORIA	SPECIFICA	Minimo	Massimo
a)Economie domestiche	composte da 1 persona	50.00	100.00
	da 2 o più persone	80.00	200.00
b)Residenze secondarie	per ogni appartamento	80.00	200.00
c)Campeggi	Per posto tenda	10.00	80.00
c)Altri utenti		50.00	800.00

- 3 Le aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto a un quantitativo medio di un'economia domestica sono tenute a smaltirla in proprio.
- 4 In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto di una proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis, proporzionalmente ai mesi di domicilio, attività, ecc.

b) Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 2 Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. Sulle tasse non pagate entro 30 giorni dalla fatturazione è computato l'interesse di mora applicato



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

alle imposte cantonali.

Art. 14 Tassa proporzionale al volume (in CHF IVA inclusa)

- ¹ Per i rifiuti domestici, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una tassa sul sacco.
- ² La tassa sul sacco è riscossa con la vendita dei sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio. Vanno utilizzati esclusivamente i sacchi ufficiali.
- ³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa proporzionale al volume entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- ⁴ Il costo dei sacchi ufficiali, così come le modalità di vendita, sono stabiliti dal Municipio, mediante Ordinanza,
- ⁵ Il Municipio ha la facoltà di concedere delle agevolazioni per ogni figlio fino a 3 anni e per le persone che attestano un'esigenza sanitaria: messa a disposizione gratuita di un adeguato numero di sacchi all'anno e su richiesta.

CAPITOLO 4 RIMEDI GIURIDICI

Art. 15 Mezzi e termini di ricorso

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI

Art. 16 Facoltà di controllo

- ¹ In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.
- ² Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 17 Contravvenzioni

- ¹ Il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento e alla disposizioni di applicazione.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

- 2 La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seg. della LOC, riservate le leggi speciali.
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAm. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- 3 Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Provvedimenti e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze.
- 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
- 3 Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- 4 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 19 Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, previa approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti del 12 dicembre 2016, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2017.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il 30 aprile 2018.